



Camera di Commercio
Vibo Valentia

Allegato 1 alla delibera di Consiglio n. 10 del 06/11/2017

REGOLAMENTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

INDICE

| | |
|---|---|
| Indice | 2 |
| Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione | 3 |
| Art. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori | 3 |
| Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco ed il mantenimento dell'iscrizione | 3 |
| Art. 4 - Modalità di iscrizione all'elenco degli avvocati patrocinatori..... | 4 |
| Art. 5 - Validità temporale dell'Elenco | 5 |
| Art. 6 - Cancellazione dall'Elenco..... | 5 |
| Art. 7 - Condizioni e modalità di affidamento dei servizi legali | 6 |
| Art. 8 - Disciplina del servizio legale | 7 |
| Art. 9 - Inadempienze | 8 |
| Art.10 - Norme di rinvio | 8 |
| Art.11 - Trattamento dati personali..... | 8 |

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.L. 50/2016, le modalità ed i criteri per l'affidamento esterno dei servizi legali di rappresentanza e difesa nei giudizi innanzi alle Magistrature in cui è parte la Camera di commercio di Vibo Valentia e per l'attività di assistenza e patrocinio legale anche in sede stragiudiziale.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI

Per l'affidamento di ciascun servizio legale esterno è istituito apposito elenco di avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale in sede giudiziale e stragiudiziale.

L'elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORO
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
- Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'inserimento in elenco avviene su istanza dell'avvocato interessato, presentata in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e all'avviso per la manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Vibo Valentia www.vv.camcom.it.

L'elenco è aperto e senza limitazione numerica e viene aggiornato sulla base delle nuove istanze pervenute e, tempestivamente, al ricorrere di una della cause di cancellazione.

ART. 3 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO ED IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Nell'elenco di cui al presente Regolamento, possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni;
- d) possesso di polizza assicurativa obbligatoria per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- e) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- f) assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- g) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale (cd. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;

- h) assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente;
- i) assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività;
- j) assenza di conflitto d'interessi con la Camera di Commercio di Vibo Valentia e di ogni altro avvocato associato allo studio legale;
- k) assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legislazione vigente ed in particolare dal D.Lgs. 39/13;
- l) regolarità contributiva e previdenziale degli eventuali dipendenti.

Non possono essere iscritti nell'elenco, coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensori, cause promosse contro la Camera di Commercio di Vibo Valentia.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso la Camera di Commercio o assumano incarichi in conflitto di interessi con questo Ente ovvero si pongano in contrasto con le norme del presente Regolamento, saranno immediatamente esclusi dal predetto elenco.

ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL' ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI

Gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'elenco, in possesso dei requisiti su indicati, dovranno partecipare all'avviso pubblicato sul sito camerale www.vv.camcom.it presentando apposita istanza debitamente sottoscritta digitalmente, contenente:

1. dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine agli stati, dati ed elementi descritti al precedente art. 3 del presente Regolamento;
2. la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, alle condizioni previste dal presente Regolamento e indicate nell'avviso pubblico;
3. l'indicazione della sezione dell'elenco in cui intende essere inserito in relazione alla prevalente professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum;
4. l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Camera di Commercio di Vibo Valentia o in conflitto con gli interessi della stessa per la durata dell'iscrizione nell'Elenco;
5. l'impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di possibile nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
6. l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- curriculum vitae e professionale comprovante, nel dettaglio, il possesso della specializzazione e l'esperienza nelle materie delle/a specifiche/a sezioni dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per gli studi associati, la documentazione di cui al presente articolo, dovrà riferirsi a ciascun associato. Le domande incomplete potranno essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta da parte dell'Ente.

La domanda di iscrizione, in carta libera, attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti deve essere redatta, a pena di inammissibilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi, sull'apposito modello (all. 1 al presente Regolamento) e sottoscritta digitalmente e trasmessa alla casella della PEC istituzionale della Camera di Commercio cciaa@vv.legalmail.camcom.it.

Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio www.vv.camcom.gov.it

ART. 5 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ELENCO

Gli avvocati in possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 del presente Regolamento, che avranno presentato regolare istanza di partecipazione, verranno inseriti nella sezione dell'elenco indicata in istanza, in ordine alfabetico.

L'Ente potrà verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

La CCIAA può verificare, inoltre, in ogni momento, la veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista attraverso controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e smi.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito ed è consentita senza limiti temporali.

Sono iscritti nell'elenco gli operatori che, a seguito di istanza presentata secondo le modalità indicate nell'avviso e disciplinate dal presente regolamento, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Gli avvocati iscritti nell'Elenco, in fase di prima applicazione, a seguito dell'avviso pubblico, potranno, nelle annualità successive, presentare nuovo CV, integrato dalle nuove attività legali svolte e/o chiedere la modifica della sezione di iscrizione; in difetto si continuerà a valutare il professionista iscritto, sulla base del curriculum già acquisito agli atti.

L'elenco ed i successivi aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente www.vv.camcom.it

ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Saranno esclusi dall'elenco gli avvocati iscritti che:

- successivamente all'iscrizione perdano i requisiti richiesti dal presente Regolamento. In tale ipotesi, verrà disposta la revoca del servizio, se affidato;
- senza giustificato motivo rinuncino ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza il servizio loro affidato;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano intentato cause contro l'Ente.

Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito provvedimento, e se necessario previa contestazione dell'addebito, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla revoca del mandato, qualora già affidato, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

Gli avvocati inseriti nell'elenco e non più interessati all'iscrizione dovranno darne espressa comunicazione alla Camera di Commercio a mezzo PEC.

ART. 7 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

Il servizio legale da affidare avrà ad oggetto attività giudiziale e stragiudiziale.

L'individuazione dell'avvocato iscritto nella rispettiva sezione dell'elenco, cui affidare il servizio legale, in ossequio ai criteri di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si informerà, prioritariamente, ai seguenti criteri:

- abilitazione professionale a patrocinare innanzi alla giurisdizione del giudizio oggetto dell'affidamento;
- specializzazioni ed esperienze rilevate dai CV presentati, nella materia oggetto di affidamento del Servizio;
- connessione oggettiva e soggettiva con altra causa in corso, avente la medesima controparte, da intendersi come articolazione della causa principale. Non sono da intendersi cause connesse o complementari al precedente grado di giudizio, i contenziosi in grado di appello o cassazione.

La decisione in ordine all'attivazione/resistenza in giudizio dell'Ente è assunta con Deliberazione della Giunta camerale, previa relazione del Segretario Generale e parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio reso, in forma gratuita, dall'avvocato selezionato dall'elenco .

La formalizzazione dell'incarico avverrà mediante sottoscrizione di apposito disciplinare tra il Segretario Generale e l'avvocato incaricato.

L'importo del compenso professionale verrà stabilito ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012 e dell'art. 13 della Legge n. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Tra gli avvocati selezionati secondo i criteri suesposti, in ossequio al principio dell'economicità, il servizio verrà affidato all'avvocato che presenterà il preventivo con il maggiore ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014. Ribasso che non potrà essere inferiore al 20% e superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi.

Nell'ipotesi in cui più avvocati presentino il maggior ribasso proponibile, il servizio sarà affidato all'avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale.

In ossequio al principio di rotazione, gli avvocati ai quali sia stato affidato un servizio legale dall'Ente a far data dall'approvazione dell'elenco, non saranno invitati a presentare preventivi per i successivi Servizi legali da affidare, finché non siano stati affidati servizi legali agli altri avvocati della relativa sezione, fatti salvi i suindicati criteri prioritari.

L'Ente si riserva:

- di affidare direttamente i servizi legali, ai sensi dell'art. 63 del D. L. 50/2016, nelle ipotesi di urgenza di costituzione in giudizio, ossia nelle ipotesi in cui i termini di costituzione risultino incompatibili con i tempi di richiesta dei preventivi su indicati;
- di affidare i servizi legali, per i gradi successivi di giudizio della medesima causa, allo stesso avvocato, concordando con l'avvocato l'onorario ai sensi dell'art. D.L. 9 del DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012 e dell'art. 13 della Legge n. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che deve essere comunque rapportabile ai parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, ridotte del 40%)

La Camera di Commercio si riserva, altresì, dandone adeguata motivazione, la facoltà di affidare i servizi legali ad avvocati non inseriti in elenco secondo criteri che tengono conto delle difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo.

ART. 8 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO LEGALE

L'inserimento dell'avvocato nell'Elenco disciplinato dal presente Regolamento non comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né attribuzione di alcun diritto all'avvocato, in ordine all'eventuale affidamento dei servizi legali, né rapporto di impiego, pubblico o privato.

L'avvocato affidatario del servizio dovrà comunicare tempestivamente aggiornamenti ed informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti, anche da controparte e del giudizio, nonché segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi di lite.

La liquidazione della prestazione avverrà previa presentazione di parcella, preliminare alla fattura in formato elettronico, nella quale dovranno essere indicati analiticamente le voci di tariffa applicate ed ogni voce di ulteriore spesa.

L'Ente si riserva di corrispondere, eventualmente, acconti all'avvocato affidatario, non superiori al 30% del compenso concordato.

In caso di affidamento del servizio legale, congiuntamente e/o disgiuntamente a più avvocati, si riconoscerà un unico onorario professionale.

Ogni altro profilo del Servizio sarà disciplinato dalla convenzione sottoscritta tra il Segretario Generale e l'Avvocato affidatario.

Nell'ipotesi di abbandono del giudizio, l'avvocato affidatario avrà diritto alla liquidazione all'onorario in riferimento alle attività poste in essere, debitamente documentate.

Qualora la sentenza sia favorevole all'Ente con condanna della controparte alle spese legali, l'Avvocato affidatario ne curerà, senza ulteriore compenso, l'attività, anche giudiziale, di recupero.

Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, l'Avvocato affidatario dovrà rendere un parere pro-veritate, senza ulteriore compenso, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o

resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, nonché parere in ordine all'eventuale proposta transattiva giudiziale.

ART. 9 - INADEMPIENZE

Oltre a quanto già previsto, la manifesta negligenza, gli errori evidenti ed i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca del servizio ed alla risoluzione della convenzione, oltre che alla eventuale relativa richiesta di risarcimento danni.

ART.10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia di attività legale.

ART.11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti in relazione allo svolgimento della attività oggetto del presente regolamento, in particolare per l'affidamento dei servizi legali di patrocinio dell'Ente, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i.



**DOMANDA DI INSERIMENTO ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI**

Spett.le Camera di Commercio di Vibo Valentia
Piazza San Leoluca compl. Valentianum
89900 Vibo Valentia
cciaa@vv.legalmail.camcom.it

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente in _____

alla via _____ C.F. _____

P.I. _____ telefono _____

PEC _____

CHIEDE

di essere inserito/a nell’elenco di avvocati esterni per l’affidamento di SERVIZI LEGALI nella sezione/sezioni

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORO
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, che punisce le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali

DICHIARA

- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di _____ al n. _____ dal _____;
- di essere/non essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori dal _____;
- di essere in possesso del requisito di particolare e comprovata esperienza come attestato dall'allegato curriculum;
- di avere stipulato la polizza per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (Polizza RC n. _____ Compagnia _____ stipulata in data _____) o di impegnarsi a stipularla preliminarmente al conferimento dell'incarico nella consapevolezza che in caso di mancato possesso della stessa l'Ente non procederà al conferimento dell'incarico;
- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte della Camera di Commercio di Vibo Valentia né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco determinerà l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita convenzione con la quale verrà stabilito l'importo del compenso professionale ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012 e dell'art. 13 della Legge n. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- di impegnarsi a rendere in forma gratuita all'Ente, in caso di nomina, se richiesto, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- di avere preso visione ed accettare il Codice di comportamento allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione vigente adottato dalla Camera di Commercio ai sensi della L. 190/2012 e smi, pubblicato sul sito istituzionale:
<http://www.vv.camcom.it/1/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>
- di aver preso visione del Regolamento approvato dalla Camera di commercio per l'affidamento dei servizi legali e dell'Avviso pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente (www.vv.camcom.it);

DICHIARA altresì

- a) l'assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- b) l'assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- c) l'assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) l'assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente;

- e) l'assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività;
- f) l'assenza di conflitto d'interessi con la Camera di Commercio di Vibo Valentia e di ogni altro avvocato associato allo studio legale;
- g) l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla legislazione vigente ed in particolare dal D.Lgs. 39/2013;
- h) la regolarità contributiva e previdenziale degli eventuali dipendenti

Allega:

- dettagliato curriculum professionale con le indicazioni richieste dall'Avviso e la specifica dell'assicurazione professionale;
- fotocopia di valido documento di identità

Il recapito di casella PEC presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente:

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n. 675/96 e D.Lgs n. 196/03

Luogo e data, _____

Il richiedente

(firmato digitalmente)